



COMUNE DI PALADINA

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24030 - Piazza Vittorio Veneto, 1

C.F. 80028060160 - P. IVA 01001440161

Controdeduzioni ai contributi pervenuti in procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VAS

Contributo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti E Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia – prot.4164 del 25/07/2022

***Ambito 1 - PR3** Atteso trattasi di comparto ricompreso all'interno del NAF si rammentano i contenuti dell'art. 10, c. 4, let. g) del D.Lgs 42/2004 per cui le vie e le piazze pubbliche storiche (e quindi ricomprese nei centri storici) sono sottoposte a tutela per la Parte II del Codice dei Beni culturali e paesaggistici e pertanto gli interventi su di essi devono essere autorizzati da questa Soprintendenza i sensi dell'art. 21 del Codice stesso. Sempre per il contesto di nucleo storico si evidenzia sin da subito la non condivisione della possibilità di demolire e ricostruire edifici storici al suo interno. Si fa in particolare riferimento all'edificio a2 che su via Ossanesga mostra una tessitura muraria che lascia presupporre un'origine molto antica (al massimo quattrocentesca), ma anche a tutti quelli presenti nel comparto che se aventi più di settant'anni dovranno essere oggetto di recupero e non di demolizione e ricostruzione. Anche la realizzazione del parcheggio se non opportunamente progettato in abbinamento a una sua piantumazione intensiva risulta poco coerente con il contesto tutelato che qui vede un particolare rapporto pieni-vuoti e vegetazione a ridosso del torrente Quisa molto particolare e delicato. Risulta altresì evidente che un incremento volumetrico (per altro non esiguo) in un'area che è caratterizzata da un sistema insediativo compatto e da ferree regole di giacitura in relazione agli assi viari risulta fortemente critica.*

Si prende atto della posizione espressa dalla Soprintendenza evidenziando, tuttavia, che da anni l'Amministrazione Comunale è impegnata nel cercare di ottenere una riqualificazione del compendio immobiliare in oggetto, troppo centrale e strategico per essere abbandonato a se stesso. Il recupero dell'area non sarà tuttavia possibile senza un'adeguata valorizzazione economica dell'ambito e al tempo stesso garantendo interventi edilizi che consentano una riqualificazione effettiva dell'edificato, probabilmente non raggiungibile in assenza di demolizioni almeno parziali.

In accoglimento del contributo si prescrive, pertanto, di integrare la scheda d'ambito con l'indicazione esplicita della necessità di ottenere il parere favorevole dell'intervento urbanistico, prima che edilizio, da parte della competente soprintendenza.

***ATp 2 e 3:** si ritiene totalmente non condivisibile la trasformazione dell'ampio comparto a prato a ridosso del fiume Brembo in particolare l'utilizzo a fini insediativi, non solo per le negative ricadute sul paesaggio fluviale tutelato, ma anche per non proseguire con una costipazione urbana delle fasce di rispetto del fiume oggi non più sostenibile.*



COMUNE DI PALADINA

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24030 - Piazza Vittorio Veneto, 1

C.F. 80028060160 - P. IVA 01001440161

L'osservazione non è riferita alla componente di variante. Gli ambiti ATP2 ed ATP3 non sono oggetto di variante. L'osservazione non può quindi essere accolta.

ATp 1: *sebbene la criticità sia inferiore rispetto all'ambito tra via del Brembo e il fiume in quanto trattasi di un'area evidentemente di completamento risulta viceversa critica l'impostazione planimetrica proposta che risulta eccessivamente massiva e non consente un adeguato equilibrio tra aree edificate e aree a verde pertinenziale.*

In questo caso si evidenzia come le volumetrie assegnate all'ambito siano già state oggetto di valutazione ambientale in sede di approvazione del PGT vigente e che la presente variante non modifica. Per questo motivo l'osservazione non può essere accolta.

Ambito 6 – *piazza Vittorio Veneto-via Ossanesga: particolare cura dovrà essere posta in un eventuale progetto di recupero al rispetto delle altezze esistenti nel comparto, alla scelta tipologica e architettonica (soprattutto delle coperture) e dei materiali al fine di non inserire in un contesto compatto e non distante da edifici storici elementi incongrui.*

Si prende atto di quanto evidenziato e sarà cura dell'UTC valutare attentamente il progetto edilizio che sarà presentato.

In merito al profilo archeologico *si rammenta in merito alle varianti proposte che tutte le opere pubbliche e di interesse pubblico, comprese le opere di urbanizzazione, sono sottoposte alla disciplina della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al D. Lgs 50/2016 art. 25 e al D. Lgs. 42/2004 art. 28 c.4. In particolare si evidenziano già come aree che presentano potenziale rischio di ritrovamenti archeologici l'ambito 1-AT1, a ridosso del nucleo di antica formazione, di un luogo di culto storico e di un tracciato viario storico, e l'Ambito 3 – Atp1, previsto in area adiacente ad una zona interessata da un ritrovamento archeologico.*

L'UTC terrà in massima considerazione quanto segnalato nella futura valutazione di progetti edilizi interessanti il territorio comunale.



COMUNE DI PALADINA

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24030 - Piazza Vittorio Veneto, 1

C.F. 80028060160 - P. IVA 01001440161

Contributo ARPA Lombardia – prot.4232 del 28/07/2022

Ambito 1 - Fermo restando che lo schema d'intervento contenuto nella variante è solo d'indirizzo e non prescrittivo, si raccomanda al Comune di cogliere l'occasione del Piano di Recupero futuro per de-impermeabilizzare ove possibile ed inserire aree verdi con alberi nel comparto. Ormai è provato che gli alberi e le piante, grazie all'evapotraspirazione e all'ombreggiatura, riducono, anche notevolmente, l'effetto "isola di calore" estivo nei quartieri urbani.

Sarà compito del progetto attuativo progettare gli edifici e conseguentemente gli spazi aperti nel rispetto delle indicazioni di tutela dei nuclei storici e delle prescrizioni sovraordinate in tema di ambiente e biodiversità. L'Ufficio Tecnico vigilerà sul rispetto di quanto indicato.

Ambito 2 - Data l'estensione di questo ambito di intervento, che interessa tutta la zona prospiciente la Strada Statale Villa d'Almè-Dalmine nel tratto interno all'abitato di Paladina, non si procederà con un esame puntuale dei vincoli gravanti sulle aree: il Comune dovrà tener conto degli stessi nello sviluppo dei vari interventi.

Il Comune prende atto di quanto richiesto da Arpa e garantisce il rispetto dei vincoli insistenti sul comparto e che gli stessi saranno attentamente verificati in sede di attuazione dei singoli interventi edilizi.

Ambito 3 - Si raccomanda quindi un'attuazione che preveda significative aree verdi, visto anche il varco segnalato.

Si prende atto di quanto evidenziato e sarà cura dell'UTC verificare che l'attuazione delle lottizzazioni rispetti i vincoli imposti sulle aree.

Ambito 5 - Le opere idrauliche sul Torrente appaiono essere l'oggetto di una procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA-PAUR 1137 RL) in corso di svolgimento, avente quale autorità competente Regione Lombardia. Ove si confermi che vi sono opere soggette alla normativa sulla VIA previste negli ambiti di variante, è bene verificare se i presupposti per assoggettare la variante urbanistica ad una verifica di VAS, anziché ad una VAS completa, siano coerenti con quanto stabilito dalla normativa in materia di VAS.

Come evidenziato dalla stessa ARPA lo studio delle vasche è stato recepito nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni PGRA a partire dalla versione del 2019. Di conseguenza la presente variante si limita unicamente a recepire delle previsioni sovraordinate che, ai sensi del paragrafo 2.3 del modello metodologico generale per la valutazione di piani e programmi, non richiede neppure la verifica di assoggettabilità a VAS. Si ritiene pertanto corretta la procedura utilizzata.

Ambito 6 – Recupero area produttiva dismessa - Data la precedente destinazione d'uso dell'area, in base alle informazioni detenute negli archivi comunali è opportuno che il Comune valuti l'espletamento di indagini preliminari ambientali, prima della riconversione urbanistica, volte ad escludere passività ambientali causate dalle attività pregresse svolte nel sito.

Le indagini suggerite sono previste dalla legge e pertanto l'UTC è a conoscenza delle procedure che dovranno essere messe in atto a seguito di riutilizzo dell'area.



COMUNE DI PALADINA

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24030 - Piazza Vittorio Veneto, 1

C.F. 80028060160 - P. IVA 01001440161

Aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT

Tra i documenti pubblicati in SIVAS per la presente variante vi sono anche i documenti di revisione della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del PGT per il recepimento del PGRA, e più esattamente delle aree esondabili del Torrente Quisa inserite nel PGRA a partire dal 2019, a seguito di uno Studio Idraulico di dettaglio redatto nel 2016 e finanziato da Regione Lombardia e Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca.

Stando all'art. 69.7 delle Norme Tecniche di Attuazione, il formale recepimento di dette aree esondabili nel PGT potrebbe non avvenire nell'ambito della variante parziale in corso, prospettandosi l'ipotesi che detto recepimento venga effettuato entro e non oltre il termine stabilito per l'adeguamento dell'intero PGT alle disposizioni di cui alla L.R. 31/2014.

Ove confermato che il recepimento del PGRA nel PGT non avverrà nell'ambito della presente variante bensì nell'ambito di futura variante generale di adeguamento del PGT alla L.R. 31/2014, si ricorda che comunque, fino all'adeguamento, vigono le norme di cui alla D.G.R. n. X/6738 del 19/06/2017.

Si raccomanda inoltre di pubblicare nuovamente gli elaborati per il recepimento del PGRA anche durante la VAS della futura variante generale, in quanto utili per la valutazione delle future scelte di pianificazione.

Si prende atto delle indicazioni di Arpa che saranno scrupolosamente seguite nel prosieguo della presente procedura.

Art. 63 ter - *Questo articolo aggiunto parrebbe consentire la possibilità di realizzare autorimesse interrato nelle aree a verde privato.*

Si specifica che il verde eventualmente ricreato al di sopra delle future autorimesse interrato, stando alla definizione di superfici permeabili di cui al Regolamento Edilizio Nazionale Tipo, da recepirsi per tutti i Comuni entro e non oltre il termine per l'adeguamento dei PGT alla L.R. 31/2014, non potrà essere considerato superficie permeabile. La realizzazione di autorimesse interrato nel verde privato potrebbe portare ad una riduzione delle superfici permeabili a verde profondo nel Tessuto Urbano Consolidato, molto importanti per assorbire le acque meteoriche senza artifici, e per piantare alberi con sufficiente spazio sottoterra.

L'importanza del verde profondo, e del piantare alberi, diverrà sempre più strategica nei prossimi anni in quanto le aree verdi, gli alberi e le piante sono molto utili per contenere i cambiamenti climatici in ambito urbano. Ove confermato che con la presente variante s'intende consentire le autorimesse interrato nelle aree a verde privato, si propone di limitare il più possibile questa opportunità, eventualmente nelle sole zone in cui vi sia oggettiva scarsità di parcheggi o soluzioni alternative.

L'articolo è stato previsto perché la variante ha individuato alcune nuove aree a verde privato a ridosso della ex strada provinciale, per garantire un adeguato filtro a verde. Per questo motivo l'eventuale ricorso all'edificazione del sottosuolo seppur estremamente limitata, sarà in ogni caso giustificata da una congenita carenza infrastrutturale e di servizi.



COMUNE DI PALADINA

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24030 - Piazza Vittorio Veneto, 1

C.F. 80028060160 - P. IVA 01001440161

Contributo della Provincia di Bergamo – prot.4254 del 29/07/2022

Ambito 1 (ex AT1 ora PR3) inserito tra gli ambiti della rigenerazione urbana e tra i Piani di Recupero del PdR. La provincia segnala che la L.R. 12/2005 inserisce l'individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana e territoriale e la definizione delle relative modalità di intervento tra le peculiarità del DdP e non del PdR.

Si concorda con la Provincia di Bergamo. Infatti la variante prevede la riclassificazione dell'ambito AT1 come Piano di Recupero n. 3 del Piano delle Regole (per gli aspetti tecnico edilizi), ma coerentemente alla normativa regionale, ricomprende al tempo stesso l'operazione urbanistica all'interno del fascicolo del Documento di Piano intitolato "Ambiti in cui avviare processi di Rigenerazione Urbana e Territoriale", con le relative azioni di incentivazione economica.

Ambito 2 – Eliminazione ex ambito AT2 e della previsione di riqualificazione viaria della Strada Provinciale. La Provincia sottolinea che la documentazione messa a disposizione non illustra quali saranno le trasformazioni progettuali previste e pertanto manca la verifica delle ripercussioni ambientali derivanti da questa scelta pianificatoria, oltre all'analisi delle potenziali ricadute sul sistema della viabilità sovracomunale esistente e di progetto presente nel contesto.

Il PGT vigente indica un'ipotesi di riqualificazione viaria elaborata e proposta tuttavia senza il supporto di uno studio viabilistico ed urbanistico sufficientemente approfondito per garantire l'effettiva funzionalità delle previsioni avanzate. Per questo motivo sono pervenute all'Amministrazione Comunale moltissime osservazioni di frontisti che lamentano l'inattuabilità delle previsioni vigenti senza un diretto danno alle proprie attività. La variante al PGT semplicemente rimette in discussione l'ipotesi formulata dal PGT vigente di riqualificazione viaria attraverso la realizzazione di una controstrada, nella sostanza inattuabile, e rimanda ad un successivo e più approfondito studio progettuale la soluzione del problema. Per questo motivo non è possibile determinare in questa sede le incidenze urbanistico ambientali della nuova soluzione che saranno invece esaminate e adeguatamente affrontate in sede di progettazione di dettaglio dell'opera infrastrutturale.

In merito alle destinazioni d'uso consentite nei lotti posti all'interno dell'AT2, l'eliminazione della scheda 6.2.2 dal DdP fa decadere le esclusioni indicate nella stessa (non sono ammesse le attività produttive incompatibili con il contesto né l'incremento di medie strutture di vendita). Non viene evidenziato nel RP se tali esclusioni verranno mantenute, limitandosi ad indicare che le aree vengono riclassificate attraverso le norme del Piano delle Regole, secondo una suddivisione determinata dagli usi attualmente in essere (ricomprendendoli di fatto tra le zone di completamento residenziale B3 ed altre nelle zone produttive D1). Risulta evidente che, a maggior ragione trattandosi di lotti a ridosso di una strada di interesse sovracomunale, la modifica delle destinazioni d'uso consentite rispetto alla situazione vigente necessita di puntuali considerazioni ambientali, che il RP non prende in considerazione.

La riclassificazione delle aree ex AT2 all'interno delle zone definite dal Piano delle regole vigente non modifica nella sostanza le destinazioni d'uso ammissibili nel comparto. Rispetto al tema del commercio, nulla cambia atteso che l'art. 65 delle NTA del PdR Vigente già esclude su tutto il territorio comunale le medie e grandi strutture di vendita non di pertinenza comunale. Per le attività ammesse nelle zone residenziali si evidenzia che già la scheda d'ambito, ora soppressa,



COMUNE DI PALADINA

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24030 - Piazza Vittorio Veneto, 1

C.F. 80028060160 - P. IVA 01001440161

ammetteva tutte le destinazioni previste dal PGT per le stesse zone B3. Quanto infine alle attività produttive si evidenzia come anche nella generalità delle zone D siano vietate le attività che recano danno all'ambiente (art. 66.3 del PdR) ed in ogni caso gli interventi sono sottoposti a valutazione di compatibilità ambientale al fine della mitigazione degli impatti sull'ambiente (art. 66.2 del PdR). Pertanto si ritiene assolutamente garantita la compatibilità ambientale delle nuove previsioni urbanistiche in rapporto a quelle previgenti e non necessario alcun ulteriore approfondimento, nella sostanza anche difficilmente praticabile atteso che non è dato sapere se, quando e quali nuove attività chiederanno di insediarsi.

Ambito 3 - *In merito a quanto indicato a pag. 15 della relazione illustrativa (in fase attuativa sarà in ogni caso possibile ridefinire la dividente tra i due sub comparti in coerenza con le effettive proprietà senza che questa operazione costituisca variante urbanistica) si sottolinea che è la norma regionale a definire quando le modifiche non renderanno necessaria la variante urbanistica (l.r. 12/2005, art. 14 comma 12).*

Quanto richiamato dalla Provincia è corretto nel merito delle modalità attuative di un Piano di Lottizzazione ma la norma citata non ha attinenza nella definizione del suo perimetro esterno. Si ritiene invece indispensabile che il PGT definisca, come fatto nel caso di specie, i limiti alle modifiche di perimetrazione che possono subire gli ambiti di trasformazione in sede attuativa senza che queste modifiche costituiscano variante al DdP stesso. Infatti in assenza di tale indicazione ogni modifica, anche la più piccola, potrebbe essere interpretata in senso restrittivo ed indurre gli uffici a richiedere la più lunga e complessa procedura del Piano Attuativo in variante al PGT.

Ambito 5 – *Vasche di laminazione - L'ambito di variante 5, unica previsione esterna al TUC e interessante un'area attualmente a destinazione agricola ricadente nel Parco regionale dei Colli Bergamo, non interferendo con elementi primari della RER o della REP (ricade infatti in elementi di II livello della RER e all'interno di un nodo della REP) e prevedendo la realizzazione di vasche di laminazione con interventi di ingegneria naturalistica, non incide sulle connessioni ecologiche verso i Siti RN2000 sopra citati; si ritiene, sulla base delle informazioni contenute nel RP, che la variante puntuale n.1 al PGT ricada tra le tipologie di piani comunali prevalutate da Regione Lombardia ed elencate nell'Allegato B della DGR 4488/2021 e smi (Scheda "caso specifico 17") e che, pertanto, non debba essere sottoposta a Valutazione di Incidenza. Al riguardo si invita il Comune di Paladina ad integrare il Rapporto Preliminare con la compilazione dello specifico modulo per la verifica di corrispondenza con la prevalutazione regionale della "Tipologia piani comunali"*

Si accoglie l'invito e si integra il Rapporto Preliminare con l'allegato indicato.

Ambito 6 – *Nuovo ambito di rigenerazione urbana e territoriale - Si evidenzia come non venga specificato quali atti del PGT vengono modificati, ma si rimanda alle considerazioni fatte per l'ambito 1 in merito all'opportunità di inserire le aree della rigenerazione nel DdP.*

Anche in questo caso si segnala come il comparto venga aggiunto al documento, già costituente il DdP che contiene tutte le indicazioni relative agli ambiti in cui avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale del Comune.



COMUNE DI PALADINA

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24030 - Piazza Vittorio Veneto, 1

C.F. 80028060160 - P. IVA 01001440161

Risorse idriche – scarichi, ai sensi dell'art. 7 del R.R. n.7/2017, il comune di Paladina ricade nelle aree ad alta criticità idraulica. Si ricorda che il Comune è tenuto ad adeguare il proprio PGT con lo studio comunale di gestione del rischio idraulico, ai sensi dell'art.14 del Regolamento Regionale n.7/2017. La relazione tecnica geologica indica essere allegato il DOSRI (studio di invarianza idraulica), ma tale documento non è compreso tra la documentazione messa a disposizione su SIVAS.

Si conferma che il documento è allegato alla presente variante e sarà pubblicato insieme alla documentazione adottata in Consiglio Comunale.

Rifiuti – Il settore rifiuti richiama specifiche modalità operative in caso di interventi di riuso e recupero di aree industriali e su come operare sotto il profilo edilizio nella gestione dei rifiuti di cantiere.

Si prende atto della normativa di settore vigente ed evidenziata dal settore rifiuti che verrà scrupolosamente seguita dall'UTC, sebbene non del tutto pertinente con i contenuti della presente variante urbanistica.

Viabilità - La valutazione della modifica dell'ambito AT2 che elimina le controstrade sulla SS470DIR risulta di competenza di Anas SPA, attuale ente proprietario della strada, pur non trovando condivisione nello scrivente Servizio che nel recente passato, con la strada ancora di competenza provinciale, si era espresso in maniera favorevole all'assetto dell'AT2 che ora si intende modificare. Il disegno della rotonda Nord è stato effettivamente predisposto dalla Provincia nell'ambito di un Progetto di fattibilità nato dal Protocollo d'intesa D.P. 30_2019 con il comune di Paladina, ma dal 5 maggio 2021 la SPexSS470DIR è tornata ad essere di competenza ANAS SPA come SS470DIR e dopo tale data tutte le scelte sulla strada in oggetto non sono più di competenza provinciale. In un incontro successivo a tale data con ANAS e Comune di Paladina la Provincia ha messo al corrente il nuovo gestore del progetto della rotonda sviluppato e lo stesso lo ha ritenuto tecnicamente condivisibile.

Si prende atto delle considerazioni svolte e si ribadisce quanto già detto in occasione della controdeduzione di cui all'ambito 2.

Ambiente - Si evidenzia che il PTCP vigente individua tra gli obiettivi prioritari per la progettualità urbanistico-territoriale la riqualificazione delle fasce spondali del torrente Quisa (ripristino dell'equipaggiamento vegetazionale laddove degradato o mancante), considerato corso d'acqua prezioso per connettere l'area dei Colli di Bergamo con il Brembo. Questo aspetto meriterebbe un adeguato approfondimento nel PGT, considerando che alcuni ambiti interessano o sono adiacenti al tracciato del torrente Quisa, mentre ci si limita a prevedere, per l'Ambito 1, una generica fascia a verde piantumata, senza alcuna valutazione naturalistica ed ecologica.

Si concorda con la tematica illustrata dalla Provincia, pur tuttavia evidenziando che il carattere di parzialità della presente variante non consente, al di là di alcune attenzioni poste in essere proprio nelle aree spondali oggetto di variante, di attuare nuove politiche ambientali che sono invece demandate alla prossima variante generale al PGT.



COMUNE DI PALADINA

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24030 - Piazza Vittorio Veneto, 1

C.F. 80028060160 - P. IVA 01001440161

Procedura esclusione VAS - Per i dati messi a disposizione, e le conseguenti considerazioni sviluppate sopra, si solleva qualche perplessità sull'esclusione dalla procedura VAS della variante in oggetto in quanto sembra mancare la contemporanea presenza dei requisiti previsti dalla normativa:

a) non costituisce quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche (non introduce attività per le quali è necessaria l'attivazione della procedura di VIA e relativa autorizzazione);

b) sono da escludersi possibili interferenze con Siti Rete Natura 2000;

c) comporta modifiche minori di interesse locale.

In merito al punto a) il RP indica che la variante non introduce attività per le quali è necessaria l'attivazione della procedura di VIA e relativa autorizzazione, in quanto si limita semplicemente a recepire nel PGT la previsione di un ente sovraordinato (Regione Lombardia) relativa al progetto di realizzazione di vasche di laminazione lungo il torrente Quisa. Se è condivisibile l'affermazione che il PGT si è adeguato ad uno strumento sovraordinato, va però anche sottolineato che le vasche di laminazione, in quanto opere di regolazione dei corsi d'acqua, rientrano tra i progetti da sottoporre a VIA e quindi trattasi di attività che determina l'attivazione di tale procedura.

Relativamente al punto c), dalla verifica degli ambiti interessati dalla variante non sembra essere condivisibile che trattasi di piccole aree a livello locale comportanti modifiche minori, in quanto alcune proposte di modifica sembrano invece coinvolgere aspetti ritenuti strategici dall'attuale pianificazione comunale.

Sulla questione sollevata si evidenzia quanto segue:

Punto a) La variante recepisce una progettualità sovraordinata prescritta dalla legge. Nella sostanza il Comune ha l'obbligo di recepire le previsioni del progetto regionale relativo alle vasche di laminazioni per esplicita disposizione regolamentare del PTR. Di conseguenza non avrebbe nessun senso una valutazione ambientale sviluppata su un tema che non può essere messo in discussione dal Comune. In ogni caso ai sensi del paragrafo 2.3 del modello metodologico generale della valutazione di piani e programmi si stabilisce che sono automaticamente esclusi anche dalla verifica di assoggettabilità alla VAS le seguenti attività:

- modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale;
- varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso;
- per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

In ogni caso quindi si ritiene che la procedura seguita sia da considerarsi corretta.



COMUNE DI PALADINA

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24030 - Piazza Vittorio Veneto, 1

C.F. 80028060160 - P. IVA 01001440161

Punto c) Le aree oggetto di variante sono estese territorialmente ma le modifiche urbanistiche introdotte dalla variante sono del tutto marginali e/o assolutamente puntuali. Anche la modifica della previsione viabilistica che potrebbe sembrare essere l'azione di maggior incisività, è tuttavia riferita ad una previsione di dettaglio edilizio costruttivo più che urbanistica e peraltro non di competenza propria del PGT. Per questo motivo si ritiene coerente con la normativa vigente la procedura seguita di verifica di assoggettabilità alla VAS.



COMUNE DI PALADINA

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24030 - Piazza Vittorio Veneto, 1

C.F. 80028060160 - P. IVA 01001440161

Contributo di ATS– prot.4351 del 03/08/2022

Esaminata e valutata la documentazione trasmessa in data 12/07/2022, si comunica che lo scrivente ufficio, per quanto di competenza, non ha osservazioni da aggiungere concordando la possibilità di non sottoporre a procedura di VAS la proposta di variante.

Si prende atto del parere favorevole espresso da ATS.